



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 738 del 23 DIC. 2020

**OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON OSPEDALE SAN RAFFAELE  
S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI OCULISTICA.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
UOC GESTIONE OPERATIVA**

**23 DIC. 2020**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data \_\_\_\_\_ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore UOC Gestione Operativa  
Dott. Marco M. Gelmetti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

Ha registrato contabilmente la spesa complessiva pari a € 10.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2021 al Conto Economico n. C51002000005 "consulenze sanitarie da privato";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

X



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 738 del 23 DIC. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**Considerato che:**

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

**Premesso** che questa Azienda non dispone in pianta organica di dirigenti medici in possesso della specializzazione nella disciplina di oculistica;

**Rilevato** che con deliberazione n. 139 del 16.03.2020 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con Ospedale San Raffaele S.r.l. per l'effettuazione di prestazioni di oculistica ed esami strumentali oculistici in favore di pazienti reumatologici in età pediatrica, con scadenza 31.12.2020;

**Preso atto** che, con nota mail in atti del 13.10.2020, la Direzione Medica di Presidio del PO Pini ha richiesto il rinnovo della convenzione passiva in parola;

**Preso atto** altresì che, con nota prot. in atti n. 20305 del 14.10.2020, il Direttore della UOC Gestione Operativa di questa ASST, ha richiesto la disponibilità di Ospedale San Raffaele S.r.l. al rinnovo della suddetta convenzione sino al 31.12.2021;

**Acquisita** con nota mail in atti del 17.12.2020 la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione da parte di Ospedale San Raffaele S.r.l.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 738 del 23 DIC. 2020

**Preso atto** che, con diverse note mail in atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST e Ospedale San Raffaele S.r.l. per l'anno 2021 che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un tariffario convenzionato;

**Visto** il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con Ospedale San Raffaele S.r.l., con validità dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2021, per l'effettuazione di prestazioni di oculistica in favore di pazienti reumatologici in età pediatrica;
- 2- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021 per un importo pari a € 10.000,00 al Conto Economico n. C51002000005 "consulenze sanitarie da privato";
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. B. Furla)

#### **Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti  
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti  
atti n. 2020/1.1.3/5.6



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 738 del 23 DIC. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mauro Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*H*

**CONVENZIONE TRA L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO DI MILANO E L'OSPEDALE SAN  
RAFFAELE S.R.L. DI MILANO PER PRESTAZIONI DI OCULISTICA**

Tra

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "Azienda"), codice fiscale e partita IVA 09320530968, con sede in Milano, p.zza C. Ferrari 1, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede,

e

l'Ospedale San Raffaele S.r.l. (di seguito denominato "OSR"), codice fiscale 07636600962, con sede in Milano, via Olgettina n. 60, qui rappresentata dal suo Amministratore Delegato, Dr.ssa Elena Bottinelli, domiciliata per la carica presso detta sede,

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1** OSR s'impegna ad eseguire presso l'Ambulatorio di immunopatologia oculare afferente alla U.O. Reumatologia dell'Età evolutiva dell'Azienda, a favore di pazienti di quest'ultima, visite oculistiche ed esami strumentali oculistici (mediante utilizzo della idonea strumentazione in possesso dell'Azienda stessa) tramite il personale della dirigenza medica o universitario di ruolo e convenzionato afferente al proprio Servizio di Immunopatologia e Oncologia Oculare della Divisione di Oftalmologia.

**Art. 2** Le prestazioni di cui al precedente articolo sono richieste dalla Azienda con prescrizioni firmate dai Direttori/Responsabili delle UU.OO. interessate.

**Art. 3** Per le prestazioni oggetto del presente accordo, l'Azienda corrisponde ad OSR l'importo di € 100,00 onnicomprensivi per ogni ora di accesso o frazione di ora superiore alla mezza.

**Art. 4** L'Azienda garantisce adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile a favore dei sanitari incaricati di effettuare le prestazioni in argomento.

**Art. 5** In caso di necessità, i pazienti dell'Azienda potranno comunque essere sottoposti a visita oculistica presso OSR, su richiesta dell'Azienda stessa e con prescrizioni firmate dai Direttori/Responsabili delle UU.OO. interessate; il trasporto dei pazienti è in questo caso a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Azienda e la tariffa per ogni visita specialistica è di € 60,00. In detta tariffa sono inclusi i seguenti esami: test di Schirmer e senso cromatico, che saranno eseguiti su richiesta e qualora si ritengano necessari. La tariffa per il campo visivo computerizzato (perimetria computerizzata) è di € 122,19.

**Art. 6** L'Azienda con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottati da OSR e pubblicati sul sito internet di OSR alle pagine <http://www.hsr.it/chi-siamo/codice-etico/> e <http://www.hsr.it/chi-siamo/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/>

, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

OSR con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice di Comportamento e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Azienda, pubblicato sul sito <https://www.asst-pini-cto.it>, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto altresì della loro rilevanza anche ai fini della risoluzione del rapporto.



**Art. 7** Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'ASST Gaetano Pini-CTO in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a OSR, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'allegato 1.

**Art. 8** Le prestazioni sono addebitate trimestralmente da OSR e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, come prevede la normativa vigente.

**Art. 9** La presente convenzione ha validità a decorrere a dal 01 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021, con facoltà delle parti di rinnovarla, per iscritto con lettera, di anno in anno e con possibilità di disdetta da entrambe le parti in ogni momento da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni. Eventuali modifiche alle tariffe potranno avvenire tramite approvazione scritta di entrambe le parti.

**Art. 10** Bolli, imposte ed oneri, inerenti o conseguenti, se dovuti per eventuali registrazioni, sono a carico della Azienda.

**Art. 11** Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto confermato e sottoscritto

Milano, **23 Dic. 2020**

**Per Ospedale San Raffaele s.r.l.**

**L'Amministratore Delegato, Dr.ssa Elena Bottinelli**

.....

**Per l' ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO**

**Il Direttore Generale, Dr. Francesco Laurelli**

.....

*www.AlboPretorionline.it 28/12/20*